



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI**

Determinazione Dirigenziale n. 82 del 08/03/2019

Oggetto: ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DALLA SIG.RA TROVATO ANTONELLA. CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTARE IL COMUNE DI TAORMINA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA..

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 62/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo";

che, in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;

che la cd. negoziazione assistita si inserisce, all' interno del complessivo sistema di gestione dei conflitti civili anche se esternamente al processo civile;

che la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione ad opera delle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

che la convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere

redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;

che, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria". che il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari; oltre all'obbligatorietà dell'assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Con atto acquisito al protocollo di questo Ente al n. 4245 del 18/02/2019 l'Avv. Francesco Spampinato, in nome e per conto della signora Trovato Antonella, ha invitato il Comune di Taormina a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita al fine di esperire il tentativo di mediazione previsto dal D.lgs 28/2010.

TENUTO CONTO che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma del c.p.c. secondo il quale "il giudice condanna la parte costituita, che nei casi previsti dall'art.5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

Con la delibera di G. C. 65 del 04/03/2019 il Sindaco è stato autorizzato ad intervenire nella suddetta negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza sopra descritta, poiché la mancata risposta al suddetto invito potrà essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c.

CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stato altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune.

RILEVATO che, in esecuzione di detto atto, occorre essere assistiti innanzi alle suddette negoziazioni assistite per la risoluzione delle vertenze sopra descritte.

DATO ATTO che:

in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;

l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “*nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....*”, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso.

CONSIDERATO che in applicazione alle disposizioni di legge richiamate e al parere espresso dall'ANAC con deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016, la Giunta con propria deliberazione n°52 del 12/12/2016 ha approvato le Linee guida per la formazione e l'aggiornamento dei un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi.

ATTESO che l'elenco dei professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina che aveva la durata di un anno è stato formato nuovamente a seguito di nuovo avviso pubblico e per la durata di un anno, ed approvato con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 88 del 04/05/2018 Repertorio Generale n. 486 del 04/05/2018.

RITENUTO, che il professionista da incaricare deve essere individuato tra gli iscritti nell'elenco suddetto tenuto conto dei seguenti criteri:

- A. specificità, complessità, valore della controversia;
- B. esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto;
- C. analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- D. rotazione degli incarichi

DATO ATTO che l'avvocato Daniela Scevola con studio in Taormina, Via Francavilla 42/A, C.F: SCVDNL65A66Z103C, del foro di Messina, contattata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile ad assumere l'incarico.

EVIDENZIATO che l'incarico viene conferito nel rispetto dei predetti principi ed elementi in quanto:

- la specificità e la complessità della controversia richiedono di rivolgersi ad un professionista il cui curriculum documenti un'esperienza professionale di rilievo;
- l'esperienza professionale dichiarata nel curriculum dell'Avv. Daniela Scevola è adeguata ad assistere l'Ente nella controversia “de qua”;
- l'Avvocato non ha ricevuto altri incarichi dal Comune di Taormina da quando è stato approvato l'elenco degli avvocati;

VISTA la convenzione di incarico da stipulare con detto professionista il cui schema generale è stato approvato con la delibera di G.M. deliberazione n° 52 del 12/12/2016 del unitamente alle suddette linee guida.

EVIDENZIATO che il compenso da corrispondere nel rispetto di quanto stabilito nelle linee guida è pari a complessivi €. 200,00 comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA.

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi

del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

DATO ATTO che è stato richiesto all'ANAC per presente affidamento il seguente codice Cig. ZC52754B03.

VISTI gli artt 6 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO gli art. 183 e 191 del D. Lgs.267/2000, modificati dall'art. 74 del D. Lgs. n. 111 del 2011, introdotto dal D. Lgs.126 del 2014.

VISTO l'art. 184 del D. Lgs.267/2000.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G. C. n. 65 del 04/03/2019

1. di nominare, al fine di essere assistiti innanzi alla suddetta negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza sopra descritta in nome e per conto dell'ente, l'Avv. Daniela Scevola con studio in Taormina, Via Francavilla 42/A, C.F: SCVDNL65A66Z103C, del foro di Messina;
2. di dare atto che l'incarico è disciplinato dalla convenzione approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a € 200,00 per compensi, comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA, oltre €. 500,00 per contributo eventualmente dovuto all'organismo di mediazione, per un importo complessivo di **€ 700,00** con imputazione alla Missione 1, Programma 0111 Macroaggregato 1.10 (Pren. 216/2019);
4. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.

Disporre ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e Contratti".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale